

Allegato "A" al repertorio n. 9.208/4.615

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A." o brevemente "ERSEL S.I.M. S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino e sedi secondarie in Milano e Bologna.

Articolo 3 - Oggetto

La società può svolgere professionalmente nei confronti del pubblico i seguenti servizi d'investimento, previsti dall'articolo 1, comma 5, punti a), b), c-bis), d), e) ed f) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, aventi per oggetto gli strumenti finanziari descritti nell'articolo 1 del medesimo Decreto Legislativo:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

La società può inoltre svolgere professionalmente nei confronti del pubblico i seguenti servizi accessori previsti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che con-

cede il finanziamento;

- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto d'impres;

- servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

- ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

- intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

La società può altresì esercitare le attività connesse o strumentali allo svolgimento dei servizi sopra individuati, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Nello svolgimento dei servizi e delle attività elencate, la società potrà collocare e promuovere fuori sede, anche con tecniche di comunicazione a distanza, sia strumenti finanziari individuati nell'articolo 1, comma 2 del citato Decreto, sia servizi d'investimento e servizi accessori prestati da essa società e da altri intermediari, nonché strumenti finanziari e servizi d'investimento ed accessori che potranno essere individuati dal regolamento di cui all'articolo 18, comma 5 del Decreto stesso.

La società, al fine dello svolgimento delle attività e dei servizi previsti nell'oggetto sociale, potrà compiere le operazioni ad esso strettamente necessarie ed in particolare assumere partecipazioni in altre società nei limiti e con le modalità stabiliti dalla vigente disciplina di legge e regolamentare.

La società fa parte del gruppo bancario "Ersel".

Nel coordinamento delle società controllate, alla società, in qualità di sub – holding, è stato attribuito dalla capogruppo il ruolo di curare la puntuale implementazione delle di-

sposizioni e delle direttive emanate dalla capogruppo nonché di fornire a quest'ultima ogni dato ed informazione utile all'emanazione di disposizioni e direttive e alla verifica del rispetto delle stesse.

Inoltre la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 81.700.000 (ottantunomilionesettecentomila) suddiviso in n. 73.700.000 (settantatremilionesettecentomila) azioni ordinarie ed in n. 8.000.000 (ottomilioni) di azioni privilegiate di classe A, tutte da euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni privilegiate di classe A

Le azioni privilegiate di classe A sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società. Nei casi previsti dalla legge i titolari di azioni privilegiate di classe A si riuniscono nella loro assemblea speciale di categoria alla quale si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni privilegiate di classe A se non per la parte della perdita che ecceda il valore nominale complessivo delle azioni ordinarie. In caso di aumento di capitale con-

seguinte ad una precedente svalutazione per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, il diritto di opzione sulle nuove azioni ordinarie emesse sino al ripristino della situazione precedente spetta ai titolari delle azioni della stessa categoria con preferenza rispetto ai titolari delle azioni privilegiate di classe A.

Le azioni privilegiate di classe A attribuiscono il diritto di partecipazione agli utili di cui all'articolo 23.

Nel caso in cui le azioni privilegiate di classe A siano di titolarità di soggetti che siano anche titolari di azioni ordinarie, tali soggetti avranno facoltà di convertire alla pari, in ogni momento, in tutto o in parte, le azioni privilegiate di classe A in azioni ordinarie con comunicazione scritta inviata al consiglio di amministrazione. La conversione avrà effetto il decimo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta di conversione è stata ricevuta.

Articolo 7 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni sono nominative.

Le azioni di una medesima categoria attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Articolo 8 - Prelazione

In caso di trasferimento, totale o parziale, sia a titolo oneroso per atto tra vivi, compresa la permuta, sia a titolo gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, di azioni privilegiate di classe A o di diritti di opzione che competono alle azioni privilegiate di classe A in caso di aumento di capitale, o in caso di assoggettamento delle azioni privilegiate di classe A a pegno e/o a diritti reali di godimento su di esse a favore di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, spetta ai soci titolari di azioni ordinarie la prelazione così regolata:

a) l'offerta in prelazione ai soci titolari di azioni ordinarie è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale il socio offerente deve indicare la quantità di azioni privilegiate di classe A o dei relativi diritti di opzione oggetto dell'operazione e il tipo di trasferimento o di atto che li riguarda, specificando l'identità della controparte, il prezzo, se previsto, e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) i soci titolari di azioni ordinarie hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni privilegiate di classe A o sui relativi diritti di opzione oggetto dell'offerta, inviando per raccomandata A.R. al socio offerente - entro il termine, stabilito a pena di decadenza in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - la dichiarazione scritta di voler esercitare la prelazione.

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione o tutti i diritti di opzione oggetto dell'offerta.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci ordinari il trasferimento delle azioni privilegiate di classe A o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di azioni ordinarie di cui essi sono titolari.

In caso di mancata accettazione del prezzo indicato dal socio offerente, che deve essere indicata nella comunicazione di esercizio della prelazione o in caso di mancanza di un prezzo o comunque di un prezzo fungibile, il corrispettivo del trasferimento delle azioni

privilegiate di classe A o dei diritti di opzione conseguente all'esercizio della prelazione è determinato sulla base di eventuali diverse intese tra il socio offerente e il socio prelazionario o, in difetto di accordo, a norma del primo comma dell'art.1349 c.c. da arbitratore nominato di comune accordo dal socio offerente e dai soci prelazionanti, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza della parte più diligente; l'arbitratore deve compiere la sua determinazione entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando è comunicata ai soci interessati la determinazione del prezzo.

Se nessuno dei soci ordinari esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopra indicati o se la prelazione non è esercitata sulla totalità delle azioni privilegiate di classe A o dei diritti di opzione oggetto dell'offerta, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale i soci ordinari avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente, qualora intenda ancora procedere al trasferimento, deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione è escluso altresì nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione. E' invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante.

La società non iscriverà a libro soci e non consentirà l'esercizio dei diritti sociali a tito-

lari di azioni privilegiate di classe A trasferite senza il rispetto del presente articolo.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti aventi diritto di voto iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il tutto fermo restando quanto previsto all'articolo 28 e le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente più anziano di età; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo

di tre ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge fermo restando che almeno uno di essi, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di quattro membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

. la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,

- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- . il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se

nominato.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o di un vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 17 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese

L'assemblea ordinaria approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di con-

clusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre l'assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, ha facoltà di deliberare, con le maggioranze previste dalla normativa di vigilanza, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1 ovvero il minor rapporto fissato dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 19 - Direttori generali

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 20 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico, per la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa raggiunga il quinto del capitale sociale;
- alle azioni privilegiate di classe A un dividendo preferenziale minimo di euro 0,02 (ze-

ro virgola zero due) per azione pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione;

- il residuo a tutte le azioni in eguale misura, salvo diversa ripartizione o destinazione deliberata dall'assemblea.

In caso di distribuzione di riserve le azioni privilegiate di classe A hanno gli stessi diritti delle altre azioni, salva diversa ripartizione deliberata dall'assemblea ordinaria.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 24 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 25 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 26 - Requisiti degli esponenti aziendali

I membri del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi e supplenti e i direttori generali, ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti comunque denominate, devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento e di liquidazione della società il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- alle azioni privilegiate di classe A fino alla concorrenza del loro valor nominale;
- alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del loro valore nominale;
- l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in eguale misura.

Articolo 28 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale avente diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.